



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Istituto di Istruzione Superiore "G. Mazzini"

LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO

LICEO SCIENTIFICO e con opz. SCIENZE APPLICATE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE e con opz. ECONOMICO-SOCIALE

Via Curtatone snc – c.a.p. 97019 Vittoria (RG) - sito web www.iismazzinivittoria.edu.it

Codice Univoco d'Ufficio UFJ6NL C.F. 82001840881 C.M. RGIS01400P

e-mail rgis01400p@istruzione.it – rgis01400@pec.istruzione.it

☎ 0932 985170 ☎ 0932 866445 (fax)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il presente Regolamento, aggiornato nell'anno scolastico 2023/2024 e approvato dal C.d.I. nella seduta del 24/10/2023 con delibera n. 516, è parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) di cui ogni interessato può prendere visione presso gli uffici di Segreteria Didattica e sul sito Internet della scuola.

Art. 1 – Principio generale

Il Regolamento di Istituto è il documento che stabilisce le modalità organizzative e gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa secondo criteri di trasparenza e coerenza.

Stabilisce le regole per il funzionamento generale dell'Istituto scolastico.

Il presente Regolamento ha lo scopo di organizzare in modo ordinato ed efficiente la vita di quanti studiano e lavorano all'interno della scuola.

Il Regolamento dell'I.I.S. "Mazzini" è stato espressamente concepito e formulato per la vita di una comunità – come è quella scolastica – improntata al dialogo e alla ricerca, che fa propri i valori democratici ed è finalizzata allo sviluppo della persona umana in tutte le sue dimensioni.

Queste regole hanno bisogno di essere consapevolmente interiorizzate e vissute e di diventare le concrete modalità operative di una comunità che, aspirando ad innervare con il suo progetto formativo le più vaste associazioni in cui è inserita, persegue un ideale educativo fondato sulla qualità e la stabilità dei rapporti umani.

Nel Regolamento gli alunni sono considerati i veri protagonisti dell'ambiente scolastico; essi godono della certezza di poter essere ascoltati e seguiti con ogni cura e attenzione durante il loro processo di crescita.

Tutto questo avviene sempre nel rispetto di regole chiaramente formulate ed espressamente condivise da tutti gli attori scolastici coinvolti, a prescindere dal ruolo che essi esercitano nell'ambito della Scuola. È in questo spirito di piena solidarietà tra le componenti scolastiche che l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Mazzini" recepisce con soddisfazione, quale rilevante introduzione al proprio Regolamento, lo Statuto Nazionale delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/1998 e lo integra e completa con il Patto educativo di corresponsabilità.

Questo ultimo documento normativo è stato introdotto dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 e dal successivo Regolamento attuativo datato 31 luglio 2008, secondo il quale *“La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Il Patto educativo di Corresponsabilità vuole*

essere dunque uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie”.

L'obiettivo del Patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la Scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa; i suoi destinatari naturali sono innanzitutto i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.), ma anche gli stessi studenti, i quali insieme con i propri genitori si legano alle altre componenti della comunità scolastica in una alleanza formativa fatta di diritti e doveri reciproci.

In breve, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di ogni singolo istituto scolastico precisa in modo organico e dettagliato i principi ispirativi e le norme organizzative che regolamentano il suo intervento educativo; il Patto, sottoscritto da alunni e genitori al momento dell'iscrizione, sancisce invece l'avvenuto accordo tra famiglie e operatori scolastici sugli obiettivi e le strategie individuate, impegnando tutti gli attori scolastici ai comportamenti più adeguati finalizzati a realizzare il comune progetto formativo.

Si auspica che l'osservanza dei principi e delle norme in esso contenuti contribuisca a creare quel clima di serenità, collaborazione e rispetto reciproco che è condizione indispensabile perché si realizzi un effettivo processo educativo.

Art. 2 – Riferimenti normativi.

Le norme del presente Regolamento sono state formulate nel pieno rispetto delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato, in particolare si è fatto riferimento al:

- D. Lgs 297/94 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
- DPR 249/98 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e successiva integrazione del D.P.R. 235/07
- DPR 275/99 Regolamento recante norme in materie di autonomia delle istituzioni scolastiche
- Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- Decreto attuativo 101/2018 che ha sostituito il D.Lvo 196/2003, codice per la Privacy
- Legge 71/2017, contrasto al cyberbullismo
- Legge 241/1990, sulla trasparenza
- Normativa per arginare la diffusione del virus Covid19

TITOLO I

COMPORAMENTO DEGLI ALUNNI E REGIME DELLA FREQUENZA SCOLASTICA

Art. 3 – Diritti e doveri in conformità con quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti

- Docenti

I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurare l'accoglienza degli alunni e a lasciare l'aula per ultimi, al termine delle lezioni, per non lasciare gli studenti incustoditi nelle aule. Qualora il trasferimento degli alunni comporti l'uscita dall'Istituto i docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni e a esercitare la vigilanza in itinere, salvo autorizzazione dei genitori o di chi ha la patria potestà. Durante le lezioni, ma non prima della fine della 1°ora gli studenti, uno alla volta e solo per il tempo strettamente necessario, possono uscire dall'aula solo dopo essere stati autorizzati dal docente presente in aula. Nei casi di assenze frequenti e prolungate e/o di ritardi ripetuti, e di note disciplinari reiterate anche se regolarmente giustificati, risultanti dalle annotazioni del docente coordinatore di classe, il Dirigente scolastico, su segnalazione del docente coordinatore di classe, può provvedere a convocare i genitori dello studente, anche se maggiorenne.

- **Studenti**

È severamente vietato fumare in tutti gli spazi chiusi e aperti dell'Istituto. È segno di civiltà e di educazione mantenere puliti tutti i locali dell'Istituto e non danneggiare le attrezzature in dotazione della scuola oltre a indossare un abbigliamento consono e appropriato all'ambiente scolastico. È severamente vietato l'ingresso da parte di terzi di fiori o altri presenti o gioie. Coloro che si renderanno responsabili di atti diretti a danneggiare locali o attrezzature della Scuola saranno soggetti a sanzioni disciplinari e all'obbligo di risarcimento per i danni effettivamente arrecati. Qualsiasi riunione da tenersi presso i locali dell'Istituto può essere effettuata previa autorizzazione del Dirigente anche online. Sono assolutamente vietati fenomeni di bullismo e cyberbullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze psicotrope. Per prevenire o contrastare il bullismo e il cyberbullismo si chiede la collaborazione delle famiglie e delle istituzioni territoriali allo scopo di promuovere la conoscenza e la diffusione delle regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web.

Articolo 4 – Assenze degli alunni per uno o due giorni e comunque inferiori a 10 giorni:

Gli alunni che siano stati assenti a un giorno di lezione sono obbligati a produrre giustificazione di un genitore o di chi ne fa legalmente le veci attraverso il portale *Argo didup*. Sarà compito dei docenti della prima ora controllare se le assenze risultino giustificate, validare la giustificazione e avvertire l'alunno nel caso di mancata giustificazione. I motivi delle assenze sono sottoposti al vaglio del Dirigente scolastico e del personale docente della classe cui appartiene l'alunno; il Dirigente scolastico e il docente suo delegato hanno la facoltà di invitare il genitore o chi ne fa le veci a presentarsi a scuola per fornire chiarimenti sulle assenze e/o per essere informato sull'andamento della frequenza del figlio.

Articolo 5 – Assenze protratte per più di 10 giorni

Conformemente alle vigenti disposizioni di Legge, in caso di assenza per malattia protrattasi per 10 giorni consecutivi o per più di 10 giorni consecutivi, il motivo dell'assenza e l'avvenuta guarigione devono essere comprovati per mezzo di certificato medico. Tale giustificazione deve essere inderogabilmente prodotta il giorno del rientro a scuola, pena la non riammissione alle lezioni.

L'alunno che rientra a scuola privo di certificato medico, non può essere ammesso a partecipare alle attività didattiche.

Se l'assenza è riferibile al periodo di chiusura della scuola prevista da ordinanza - anche se superiore a cinque giorni - non serve il certificato medico

Se l'alunno fosse stato già assente precedentemente alla chiusura della scuola per motivi di altra natura (motivi familiari, settimana bianca, etc.) il certificato medico è necessario solo se tale assenza non era stata preventivamente comunicata dalla famiglia alla scuola.

Articolo 6 – Astensione collettiva

L'astensione collettiva dalle lezioni non sarà considerata automaticamente assenza arbitraria; nell'eventualità di un'assenza di massa, qualora il Dirigente ravvisi che si tratti di un'assenza arbitraria, si procederà alla convocazione del consiglio di classe per sanzionare l'infrazione.

Art.7 – Uscite anticipate

Non è consentita l'uscita anticipata di nessun studente ancorché maggiorenne per mezzo di richiesta scritta del genitore, essendo invece richiesta la sua presenza fisica (o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o di eventuale delegato) per l'uscita anticipata del figlio.

Le uscite anticipate di norma sono possibili al cambio dell'ora, eventuali uscite anticipate durante le lezioni sono possibili per motivi urgenti. Non sono ammesse, se non in casi eccezionali e certificati, uscite anticipate durante l'ultimo mese di lezione del primo quadrimestre e nel mese di maggio.

Art. 8 – Ritardi nell'ingresso

Per "ritardo" si intende l'ingresso in aula dell'alunno dopo le 8.40. Entro e non oltre i primi dieci minuti dall'orario di inizio delle lezioni, il docente della I ora può ammettere in classe l'alunno ritardatario (in tal caso segna il relativo ritardo lieve sia sul Registro di Classe che sul Registro elettronico, che fungono da pubblico riscontro). Anche dopo i primi dieci minuti, l'alunno è ammesso in classe. Il ritardo è riportato dal docente della prima ora sul Registro elettronico, che funge da pubblico riscontro; in tal caso l'alunno ritardatario assomma un ritardo grave, equivalente all'ingresso in II ora. Gli ingressi in II ora di lezione sono riportati sul Registro elettronico dai docenti della II ora e devono essere giustificati dai genitori mediante la piattaforma Argo. Nel caso in cui si dovessero registrare almeno tre ritardi ravvicinati non giustificati il consiglio di classe ne terrà conto ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Gli ingressi in II ora di lezione sono riportati sul Registro elettronico dai docenti della II ora e devono essere giustificati dai genitori mediante la piattaforma Argo. Il numero complessivo dei ritardi sia lievi che gravi – in particolare di quelli reiterati – costituirà elemento utile al Consiglio di Classe per l'individuazione del grado di partecipazione scolastica dell'alunno in ordine all'attribuzione sia del voto di comportamento che del credito scolastico.

Art. 9 – Pausa Didattica

Gli alunni faranno una pausa didattica di quindici minuti dalle ore 11:15 alle ore 11,30, i docenti in servizio in quell'ora vigileranno negli spazi comuni del piano (corridoio, atrio, aule ecc.). Gli alunni, durante la ricreazione, potranno recarsi autonomamente negli spazi aperti della scuola. È severamente vietato uscire dall'edificio scolastico e/o fare entrare persone esterne alla scuola.

Art. 10 – Compiti del coordinatore di classe

Il coordinatore di classe deve monitorare ritardi, uscite anticipate e assenze e segnalare situazioni anomale.

Art. 11 – Comunicazioni della Scuola alle famiglie

In tutti i casi di assenze frequenti oppure non giustificate nei modi previsti, di ritardi ripetuti e ingiustificati, di abituale inosservanza dei doveri scolastici, il docente coordinatore di classe ha la facoltà di convocare i genitori (o i legali rappresentanti) degli studenti interessati.

Art. 12 – Disposizioni durante le ore di lezione

Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono allontanarsi dall'aula uno per volta, e comunque con l'autorizzazione dell'insegnante. Non è consentito – salvo casi eccezionali – allontanarsi dalla classe nella prima ora di lezione, tale divieto vale anche per l'ultima mezz'ora di lezione. Non è inoltre consentito lasciare la classe per rispondere a telefonate durante le ore di lezione; le eventuali comunicazioni esterne, anche di genitori dovranno essere effettuate tramite segreteria.

È fatto divieto di attivare e utilizzare i telefoni cellulari in classe, l'utilizzo dei dispositivi elettronici tra cui gli smartphone è possibile per esclusivo utilizzo didattico, nel rispetto di codesto regolamento, su autorizzazione del docente. Il docente della prima ora è obbligato a farsi consegnare ogni dispositivo elettronico e custodirlo dentro le apposite cassettiere fornite dalla scuola. I dispositivi saranno restituiti durante la pausa didattica, dalle ore 11.15 alle ore 11.30, rimessi nelle cassettiere alla fine della pausa didattica e riconsegnati dieci minuti prima della fine delle lezioni. Nel caso in cui sia necessario l'utilizzo del dispositivo per motivi didattici, i dispositivi dovranno essere riconsegnati, utilizzati e, alla fine della attività, nuovamente riposti nella cassettera.

Art. 13 – Accesso ai distributori automatici

Durante le uscite gli studenti possono accedere alle macchine erogatrici di bevande e di altri generi di ristoro. Il consumo di tali generi va comunque effettuato durante la ricreazione; nelle ore di lezione

è necessario ottenere l'autorizzazione da parte dell'insegnante. Per motivi di sicurezza si ricorda che è vietato recarsi in plessi diversi da quello in cui è ubicata la propria aula.

Art. 14 – Divieto di fumo

A norma delle vigenti disposizioni di legge, è vietato fumare in tutti i locali della scuola. Il Dirigente scolastico, il personale docente e non docente sono tenuti a rispettare e a far rispettare tale divieto. Per le norme e le sanzioni specifiche si rinvia al Regolamento Antifumo della scuola. Il consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti all'interno dell'istituto è soggetto, a norma di legge, a comunicazione all'autorità competente.

Art. 15 – Spostamenti degli alunni negli spazi scolastici

Gli alunni delle classi che si recano in palestra, in aule speciali o nei laboratori devono essere accompagnati da un docente e avere cura di rispettare il lavoro dei compagni, evitando ogni motivo di disturbo a quanti stanno svolgendo lezione. Non è consentito rientrare in classe durante lo svolgimento delle attività di educazione fisica o delle attività che si svolgono nei laboratori.

Nel caso in cui la scuola si dovesse ritrovare nuovamente ad arginare una emergenza sanitaria da COVID o da altro agente patogene con necessità di distanziamento tra i cittadini:

Art.16 – Gli Organi Collegiali della scuola sono disciplinati dal D.Lgs 297/1999. In caso di emergenza sanitaria o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità, le riunioni potranno essere svolte a distanza. Lo svolgimento degli Organi Collegiali potrà avvenire in modalità sincrona mediante la piattaforma *GSuite*. Allo stesso modo gli incontri scuola famiglia con tutti i docenti si potranno svolgere anche in modalità sincrona sempre mediante la piattaforma *GSuite*.

Art. 17 – Regole fondamentali per la didattica a distanza

Studenti:

- Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma della scuola e non divulgarla a nessuno
- Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità
- Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome, con l'account istituzionale, evitando pseudonimi o sigle
- Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni
- Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 min di ritardo
- Rispettare sempre le indicazioni del docente
- Entrare in videoconferenza sempre con il microfono spento e la telecamera accesa
- Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi evitando scherzi di cattivo gusto
- Evitare inquadrature diverse dal volto
- Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe
- Non disattivare i microfoni dei compagni e quello del docente nonché attivare Meet senza autorizzazione del docente.
- Non registrare né divulgare la lezione "live" al di fuori del gruppo-classe
- Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni
- Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni
- Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe
- Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo classe

Art. 18 – Regole generali di contenimento del contagio

A tutti i componenti della comunità scolastica, docenti, personale non docente, studenti, componenti del nucleo familiare e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina regolamentare, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Piano
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante prima di accedere alle aule e ai laboratori, dopo aver utilizzato i servizi igienici, prima e dopo aver mangiato.
- d) Favorire il più possibile il ricambio d'aria attraverso l'apertura contemporanea di finestre e porte, anche mantenendo aperte le stesse per l'intera durata delle lezioni, condizioni meteorologiche permettendo.
- e) Dare notizia al referente COVID, nel caso in cui un componente della comunità scolastica o componenti del nucleo familiare o un qualsiasi soggetto esterno abbia avuto accesso ai locali della scuola negli ultimi 14 giorni, risulti positivo al COVID, anche in assenza di sintomi, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in accordo con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Art. 19 – Condizioni per l'accesso nell'Istituto durante l'emergenza

Il D.M. 39 del 26 giugno 2020 (ripreso nella Circolare n° 2541 del 07/09/2021 dell'Assessorato alla Salute e dell'Istruzione e Formazione professionale della Regione Sicilia) stabilisce condizioni precise per l'accesso negli Istituti scolastici:

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
- sia il personale esterno che i lavoratori interni alla scuola devono accedere nei locali muniti di Green Pass in corso di validità (L.24/09/2021, n° 133)

Poiché il Decreto Ministeriale citato non prevede la misurazione della temperatura corporea, sarà cura dei genitori e/o dello studente maggiorenne misurare la temperatura corporea prima di uscire da casa e in caso di sospetta sintomatologia rimanere a casa ed avvisare la scuola per comunicare l'assenza. Per gli studenti minorenni è responsabilità del genitore garantire tali precondizioni ogni giorno, prima dell'ingresso in Istituto.

Art. 20 – Obbligo di mascherina

I docenti, gli studenti, il personale educativo, il personale ATA e il dirigente scolastico dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina regolamentare. Gli studenti privi di mascherina regolamentare non potranno entrare a scuola; se disponibile la scuola fornirà loro la mascherina.

Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel rispetto di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.

Art. 21 – Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti

Dopo l'ingresso gli studenti devono raggiungere le aule assegnate, attraverso i canali di ingresso indicati per ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. L'insegnante presente alla prima ora o alla seconda ora di lezione accoglierà lo studente e annoterà il ritardo sul registro elettronico di classe.

Una volta raggiunta la propria aula gli studenti prendono posto al proprio banco. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunta l'aula, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

Art. 22 – Formazione del personale docente Il personale docente verrà formato sulle metodologie da utilizzare sia nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza. Il personale docente inoltre viene formato anche sulle misure di contenimento del virus.

Art. 23 – Variazioni del regolamento Le variazioni del presente Regolamento vanno approvate con votazione palese a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio d'Istituto in carica. Con la medesima votazione possono essere inserite nel Regolamento, con validità permanente, deliberazioni del Consiglio d'Istituto adottate per singoli aspetti dell'attività scolastica.

TITOLO II ACCOGLIENZA E VIGILANZA

Art. 24 – Accesso alla segreteria

Presso l'ingresso e presso gli uffici di segreteria sono sempre presenti operatori scolastici in grado di fornire agli interessati tutte le informazioni necessarie per agevolare l'accesso alla struttura scolastica e per facilitare la fruizione dei servizi offerti. Al fine di agevolare l'accesso al servizio a tutti gli interessati, gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico in una fascia oraria giornaliera che garantisca la piena fruibilità dei servizi offerti. Gli orari di apertura al pubblico, oltre ad essere comunicati all'inizio dell'anno scolastico ad alunni e genitori, saranno affissi in modo visibile all'ingresso della Scuola e resi noti nel sito web dell'Istituto. Il Dirigente scolastico può durante l'anno disporre di cambiare la fascia oraria di apertura, in relazione agli orari specifici dei diversi corsi o a variazioni dell'orario di inizio della prima ora di lezione.

Art. 25 – Orario di ricevimento del dirigente scolastico e dei docenti

Il Dirigente scolastico riceve gli studenti e/o i genitori su appuntamento o in caso di necessità.

Art. 26 – Accesso degli alunni e dei genitori durante lo svolgimento delle lezioni

Al fine di regolamentare l'accesso degli alunni, durante lo svolgimento delle lezioni la porta d'ingresso della scuola rimarrà chiusa. Oltre la I ora di lezione l'ingresso degli alunni sarà consentito solo se accompagnati dai genitori. Sarà comunque consentito, nelle fasce orarie di chiusura della porta d'ingresso, l'accesso dei genitori diretti in Segreteria, in Presidenza o venuti a prelevare il proprio figlio.

Art. 27 – Vigilanza dei docenti nei confronti degli alunni

In ottemperanza alle norme vigenti in materia di vigilanza sui minori, l'opera dei docenti non si esaurisce nell'impartire l'istruzione, ma si estende alla sorveglianza e alla disciplina degli alunni durante tutto il tempo-scuola. I docenti cui è assegnata la I ora di lezione sono tenuti a essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per vigilare sull'entrata degli alunni nelle rispettive aule. Analogamente, al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene sotto la sorveglianza del personale docente.

TITOLO III

USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE, DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA

Art. 28 – Uso delle strutture scolastiche

In relazione alla proposta educativa elaborata dal PTOF e ai bisogni formativi degli studenti, la Scuola garantisce il pieno, funzionale e razionale uso di tutte le strutture scolastiche sia nel tempo-scuola sia per le attività programmate in orario extra scolastico dai diversi organismi dell'Istituto.

Art. 29 – Richiesta di utilizzo degli spazi, degli ambienti e delle strutture della Scuola

Il Comitato studentesco, il Comitato genitori e i Consigli di classe possono richiedere l'utilizzo degli spazi, degli ambienti e delle strutture della Scuola per organizzare conferenze, gruppi di studio, attività specifiche derivanti dal ruolo svolto all'interno dell'Istituto, o in conformità alle opportunità previste dalla Direttiva 133/1996. La Scuola garantisce, nei limiti connessi alla propria struttura organizzativa, lo svolgimento di tali attività.

Art. 30 – Conservazione e cura degli arredi scolastici

La conservazione delle aule, degli arredi e delle suppellettili è affidata alla cura e all'educazione dei loro fruitori. Di eventuali danni alle strutture, agli arredi e alle suppellettili sono chiamati a rispondere coloro che li hanno cagionati. La Scuola non è responsabile di valori, preziosi o oggetti lasciati incustoditi o dimenticati. Per motivi di sicurezza, l'accesso al lastrico solare, al terrazzo e agli ambienti riservati ai macchinari è consentito solo al personale specializzato; è vietato l'uso improprio delle uscite e delle scale di sicurezza.

Art. 31 – Responsabile dei laboratori e delle aule speciali

I laboratori e le aule speciali sono affidati dal Dirigente scolastico d'intesa con il Direttore dei servizi generali e amministrativi a un sub consegnatario, che ne diviene responsabile sia dell'organizzazione sia della conservazione. I docenti sub consegnatari si avvalgono, nella organizzazione, conservazione e predisposizione di unità didattiche specifiche, del Tecnico di laboratorio.

Art. 32 – Accesso ai laboratori e alle aule speciali

L'accesso ai laboratori e alle aule speciali, a esclusione della Biblioteca, avviene previa prenotazione in apposito registro e indicazione della attività didattica che si intende svolgere.

Art. 33 – Accesso alla palestra

L'accesso alla palestra è obbligatorio solo sotto indicazioni del docente della disciplina e con gli indumenti e i calzari idonei allo svolgimento dell'attività fisica. L'esenzione dall'attività motoria dovrà essere giustificata dai genitori con comprovate motivazioni e certificati medici.

Solo in caso di emergenza sanitaria dove sia richiesto il distanziamento fisico:

Per accedere alla palestra è obbligatorio indossare la mascherina regolamentare e calzare scarpe da ginnastica. Durante le attività motorie la mascherina può essere tolta se viene garantito il distanziamento sociale e solo sotto indicazioni del docente della disciplina.

Art. 34 – Responsabile della Biblioteca di Istituto

La responsabilità della Biblioteca di istituto è demandata a un docente sub consegnatario designato dal Dirigente scolastico d'intesa con il Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Art. 35 – Apertura della biblioteca al pubblico

La Biblioteca è aperta agli studenti solo alla presenza di uno dei responsabili e negli orari stabiliti dal docente sub consegnatario. Si avrà cura di stabilire orari che garantiscano una agevole fruizione del servizio da parte di tutte le componenti scolastiche interessate.

Art. 36 – Testi non ammessi al prestito

I testi riportati nel Registro di inventario nonché quelli considerati di interesse generale, come dizionari ed enciclopedie, non vengono ammessi al prestito.

Art. 37 – Prestito dei libri

Il prestito è consentito alla stessa persona per un massimo di tre testi e per la durata di 30 giorni (15 per le riviste). Ogni testo dato in prestito è annotato su un apposito registro. Il servizio di prestito ha termine il 31 maggio e i testi dati in prestito vanno obbligatoriamente riconsegnati entro la data ufficiale di termine delle lezioni. Le opere ricevute in prestito devono essere conservate con la massima cura. Nel caso di smarrimento o danneggiamento, colui che ha usufruito del prestito è tenuto a sostituire l'opera smarrita con una identica oppure a rifondere il danno causato.

TITOLO IV

MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DEGLI ORGANI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 38 – Assemblee degli studenti e dei genitori

Le Assemblee degli studenti e dei genitori degli alunni della Scuola sono regolate dall'apposito TU (D.L.297/94); si rinvia a tale testo in caso di contenzioso normativo.

Art. 39 – Assemblee di classe

Agli studenti è consentito usufruire di due ore scolastiche mensili per le Assemblee di classe. Durante l'anno scolastico, non si può destinare ad Assemblea di classe lo stesso giorno della settimana più di due volte, e più di tre volte le ore di lezione di una medesima disciplina d'insegnamento. Le Assemblee di classe non possono avere luogo nell'ultimo mese di scuola. Lo svolgimento delle assemblee studentesche non può essere condizionato dalla presenza invasiva dei docenti e/o del Dirigente, cui la componente alunni può anche chiedere di lasciare momentaneamente la sede di svolgimento. Le assemblee di classe si svolgono comunque sotto la vigilanza responsabile del docente che ha concesso a tal fine la propria ora di lezione e che deve garantire il rispetto delle norme di contenimento del contagio.

Art. 40 – Autorizzazione all'assemblea di classe

L'Assemblea di classe viene autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, previa presentazione della relativa richiesta al docente responsabile di plesso almeno 3 giorni prima e in duplice copia questa deve contenere la sottoscrizione dei rappresentanti degli studenti della classe l'ordine del giorno dell'Assemblea, il consenso dei docenti di cui sono utilizzate ore di lezione. L'autorizzazione viene trascritta da un Collaboratore sul Registro di classe. Della discussione e degli esiti dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale, da far pervenire nel giorno stesso del suo svolgimento al Dirigente scolastico o a un suo delegato.

Art. 41 – Partecipazione del dirigente scolastico all'assemblea di classe

All'Assemblea di classe può assistere su invito degli alunni il Dirigente scolastico o un suo delegato.

Art. 42 – Comitato studentesco di Istituto

I rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco di Istituto. Il Comitato, che si riunisce in orario extra scolastico, promuove l'organizzazione delle Assemblee di istituto e coordina le attività degli studenti ad esse collegate o da esse derivanti. Il Comitato può dotarsi di un proprio regolamento, che va inviato in visione al Dirigente scolastico.

Art. 43 – Assemblea di Istituto

Le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, ovvero, ove ciò sia reso necessario, a garantire comunque lo svolgimento di dette attività anche con modalità a distanza. L'Assemblea di Istituto non può tenersi nell'ultimo mese di scuola. Per una migliore programmazione delle attività scolastiche, il Comitato studentesco avrà cura di produrre il calendario annuale delle Assemblee di Istituto.

Art. 44 – Modalità di richiesta dell'Assemblea di Istituto

L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti della Scuola. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere presentati al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Della convocazione delle Assemblee e del loro ordine del giorno è data informazione a tutti gli studenti, mediante apposita comunicazione.

Non è ammessa, se non in casi eccezionali e in connessione con specifici argomenti o modalità organizzative da concordare col Dirigente scolastico, l'effettuazione dell'Assemblea fuori dalla Scuola. Dei lavori dell'Assemblea e degli esiti della discussione deve essere redatto apposito verbale, da far pervenire al Dirigente scolastico o a suo delegato entro tre giorni dallo svolgimento dell'Assemblea.

Art. 45 – Partecipazione di esperti all'Assemblea di Istituto

Alle Assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, e in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico.

Art. 46 – Il Presidente dell'Assemblea di Istituto. I poteri di intervento del dirigente scolastico

Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti; ha la facoltà, a tal fine, di nominare un Presidente dell'Assemblea. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento scolastico o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea.

Art. 47. Ore destinate alle Assemblee per lavori seminariali e di gruppo

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca e di approfondimento, o per lavori seminariali o di gruppo.

Art. 48 – Comitato dei genitori

I genitori eletti nei Consigli di classe possono esprimere il Comitato genitori. Il Comitato può dotarsi di un proprio regolamento, che deve essere inviato in visione al Dirigente scolastico. Il Comitato può riunirsi previa richiesta indirizzata al Dirigente scolastico. Il Comitato dei genitori, pur avendo la funzione di promuovere la partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola, non può interferire nelle competenze del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto.

TITOLO V ELEZIONE, CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ALTRI ORGANI SCOLASTICI

Art. 49 – Elezioni degli organi collegiali

Le elezioni degli organi collegiali della scuola hanno luogo possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono ovviamente fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 50 – Convocazione degli organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali da svolgersi anche online deve essere disposta dal presidente dell'organo con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere fatta con lettera diretta o email ai singoli membri dell'organo e mediante pubblicazione dell'avviso nel sito web di Istituto; in ogni caso la pubblicazione sul sito web dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo. Sia la lettera/email che l'avviso devono indicare la data, l'ora e l'O.d.G. da trattare nella seduta. Di ogni seduta dell'organo viene redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 51 – Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Istituto; tale organo è presieduto dal Dirigente scolastico. Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si può riunire anche online, per comprovati motivi, nella piattaforma *GSuite*, ogni qual volta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia la richiesta.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti collaboratori.

Al Collegio dei docenti sono deputate le seguenti funzioni:

- a) cura la programmazione dell'azione educativa e delibera in materia di organizzazione didattica, in particolare al fine di favorire il coordinamento interdisciplinare e di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze formative degli alunni del territorio. Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
- b) formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la redazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica, per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi e agli orientamenti programmati;
- d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, e alla scelta dei sussidi didattici;
- e) adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione, ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale;
- f) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
- g) elegge due docenti che fanno parte del comitato di valutazione;
- h) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe.

Il Collegio Docenti è dotato di proprio Regolamento di funzionamento interno approvato nella seduta del 30 Ottobre 2019 - Delibera n. 249.

Art. 52 – Consiglio di classe

Il Consiglio di classe è composto dai docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori, da due rappresentanti degli studenti della classe stessa. È convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. In caso di emergenza sanitaria o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità, è consentito lo svolgimento della riunione in modalità online tramite piattaforma *GSuite* nella classe virtuale creata appositamente su classroom dal coordinatore di classe. È presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente da lui delegato. Per le competenze e il funzionamento dell'organo si rimanda alle vigenti norme di Legge.

Art. 53 – Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è composto dai rappresentanti di tutte le componenti scolastiche, eletti secondo le vigenti disposizioni di Legge. La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente scolastico, nei giorni immediatamente successivi alla nomina ufficiale dei membri del

Consiglio da parte delle autorità competenti. In caso di emergenza sanitaria o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità, è consentito lo svolgimento della riunione in modalità online tramite piattaforma *GSuite* nella classe virtuale creata appositamente su classroom. Il Consiglio di Istituto ha approvato il proprio Regolamento nella seduta del 18/12/2019 con delibera n. 4

Art. 54 – Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto e del vicepresidente. Decadenza di un membro del Consiglio di Istituto e nomina del subentrante.

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È eletto il genitore che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta metà dei componenti più uno. A parità di voti risulta eletto il più anziano.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, secondo le stesse precedenti modalità. La decadenza di un membro può avvenire o dopo tre assenze consecutive non giustificate o per spontanea rinuncia a mezzo lettera di dimissioni. La nomina del subentrante dovrà avvenire per decreto delle autorità competenti o, su loro delega, per decreto del Dirigente scolastico e su proposta del Consiglio di Istituto, che indicherà per la nomina il primo dei non eletti nella lista cui apparteneva il membro decaduto.

Art. 55 – Modalità di convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente su richiesta del presidente della Giunta esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio è tenuto ad iscrivere nell'o.d.g. delle sue sedute, i punti di discussione proposti da almeno il 30% del totale dei genitori o il 30% degli alunni o il 30% degli insegnanti.

Art. 56 – Compiti e funzioni del Presidente del Consiglio di Istituto

Il Presidente assicura il regolare svolgimento del Consiglio e assume tutte le iniziative necessarie per garantire la gestione democratica della scuola e la realizzazione dei compiti attribuiti al Consiglio.

Nello specifico:

- a) convoca e presiede il Consiglio ed adotta i provvedimenti necessari per garantirne il suo miglior funzionamento;
- b) affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro scelto fra la componente docente;
- c) autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal segretario in un registro a pagine numerate.
- d) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il vice-presidente o, in mancanza di quest'ultimo, il membro più anziano.

Art. 57 – Convocazione delle sedute del Consiglio di Istituto

La convocazione delle sedute deve essere fatta almeno cinque giorni prima della data stabilita e deve contenere:

- a) numero di protocollo;
- b) indicazione della data e dell'ora della seduta;
- c) ordine del giorno.

Il materiale relativo ai punti inseriti all'o.d.g. deve essere depositato in presidenza e disponibile per la visione da parte dei consiglieri a partire dalla data della convocazione. In casi del tutto eccezionali è consentita la predisposizione di un o.d.g. suppletivo, che deve essere notificato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 58 – Le sedute del Consiglio di Istituto e votazione delle deliberazioni

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la metà più uno dei consiglieri componenti il Consiglio. Qualora venga a mancare il numero legale, la seduta non è più valida e può continuare

solo a condizione che venga di nuovo raggiunto il numero legale. La votazione delle deliberazioni avviene per alzata di mano, salvo i casi in cui la legge prevede espressamente il voto segreto. La votazione è segreta quando si fa questione di persone o quando la richieda almeno 1/3 dei consiglieri presenti.

Art. 59 – Possibilità di partecipazione di specialisti

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio; Non è ammessa la presenza del pubblico su punti in discussione riguardanti persone.

Art. 60 – Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto

La pubblicità degli atti del Consiglio avviene mediante pubblicazione sul sito web della scuola della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate: la pubblicazione deve avvenire entro 8 giorni dalla seduta.

Art. 61 – Giunta esecutiva

Il Consiglio elegge al suo interno una Giunta esecutiva, composta da un docente, un non docente, un genitore e uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico e il Direttore generale dei servizi amministrativi, che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta stessa. La Giunta viene eletta nella seduta di insediamento del Consiglio.

Art. 62 – Ruolo e funzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta esecutiva ha le seguenti competenze:

- a) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) prepara i lavori del Consiglio di Istituto;
- c) cura l'esecuzione delle relative delibere;
- d) predisporre, nel mese di settembre, la relazione annuale da sottoporre alla discussione e all'approvazione del Consiglio.

TITOLO VI OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 63 – Obblighi del personale docente

Gli obblighi del personale docente sono quelli previsti dalle leggi generali dello Stato, dal vigente CCNL, dal contratto individuale di lavoro, dal contratto integrativo d'istituto e da tutte le decisioni assunte dagli organi di gestione amministrativa e didattica, per quanto di competenza (Consiglio d'istituto, Collegio dei docenti) oltreché dal Dirigente scolastico, in quanto responsabile della corretta utilizzazione delle risorse umane, dell'efficienza e dell'efficacia del sistema.

Art. 64 – Orario di servizio dei docenti

Ogni docente in servizio, per consentire il puntuale avvio della lezione, deve essere presente in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio della prima ora. Il docente a disposizione – sia volontaria che obbligatoria – sarà presente nell'istituto con le stesse modalità dei colleghi, secondo il proprio orario di servizio, al fine di permettere la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.

Art. 65 – Responsabilità del docente

Ogni docente, all'inizio della prima ora di lezione, riceve gli alunni al loro arrivo in classe, procede all'appello e alla giustificazione delle assenze. Il docente non consente l'uscita di più di un alunno per volta e – salvo casi eccezionali – non durante la prima ora di lezione. Il docente che, per urgente e grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto ad avvisare il personale ausiliario per garantire la continuità nella vigilanza.

Art. 66 – Vigilanza del docente durante l'Assemblea di classe

Ciascun docente che abbia acconsentito a destinare la sua ora di lezione all'Assemblea di classe ha il dovere di vigilare e di garantire il corretto svolgimento dell'Assemblea stessa mantenendosi nei paraggi

Art. 67 – Compilazione e aggiornamento del registro elettronico

Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale on line e il Registro di classe on line; avrà cura di comunicare il voto attribuito all'alunno al termine delle interrogazioni e può motivare il voto attribuito con un breve ma esaustivo giudizio specie in caso di valutazione insufficiente e di consegnare alla classe gli elaborati da sottoporre a valutazione, di norma, entro 15 giorni dal loro svolgimento e comunque non oltre i 21 giorni. Ogni docente avrà inoltre cura di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola e di informare il Dirigente scolastico delle lezioni private eventualmente impartite.

TITOLO VII RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 68 – Rapporti Scuola-Famiglia

I rapporti Scuola-Famiglia sono finalizzati al pieno raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal P.T.O.F. e volti a promuovere la più proficua e integrata collaborazione tra le componenti scolastiche, nel rispetto delle proprie competenze.

Essi si svolgono attraverso le seguenti modalità:

- comunicazioni dirette tramite email, telegrammi o telefonate nei casi urgenti, di particolare gravità o previsti dalla normativa, a cura della Dirigenza scolastica;
- colloqui collegiali (incontri scuola-famiglia);
- colloqui individuali con il docente.

Le famiglie riceveranno convocazioni o comunicazioni relative alle elezioni degli organi collegiali, al saldo del debito formativo, agli esiti dei corsi di recupero e nei casi di non promozione dopo gli scrutini finali.

I colloqui collegiali con la presenza dell'intero Consiglio di classe si svolgeranno:

- entro il 30 Novembre, poi in occasione della consegna delle schede del primo quadrimestre;
- entro il 30 aprile, prima degli scrutini finali.

I colloqui individuali con i singoli docenti si svolgeranno nell'ora indicata da ciascun docente anche online e termineranno entro il 15 maggio.

TITOLO VIII MANCANZE DEGLI STUDENTI E LORO SANZIONI

Art. 69 – Riferimenti normativi

Gli articoli del Titolo VIII del presente Regolamento si richiamano alle seguenti fonti normative aventi carattere di legge: – DPR 24.6.1998, n° 249 (e norme richiamate);

- DPR 21.11.2007, n° 235;
- Decr. leg.vo n° 297/1994;
- Legge n° 241/1990
- Artt. 633 e 640 CPP “Interruzione di pubblico servizio per occupazione dei locali scolastici”

Si rinvia a tali norme in caso di contenzioso tra le parti.

Art. 70 – Comportamento degli studenti

Il comportamento costituisce elemento decisivo di connotazione della persona e fattore rilevante nell'ambito di un processo educativo finalizzato alla formazione dell'uomo e del cittadino; sul piano generale dell'intervento educativo, il comportamento di ciascun alunno è oggetto di valutazione collegiale da parte del Consiglio di Classe, che in sede di scrutinio gli attribuirà un voto espresso in decimi secondo la Griglia di valutazione prevista dal PTOF.

Art. 71 – Status di studente

La dignità dello status di studente implica un comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle persone e delle cose, amante della democrazia e della legalità, aperto alle relazioni umane ed alla soluzione positiva e condivisa dei problemi comuni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (cfr. DPR 249/1998, art. 4 comma 3); ciò nondimeno, comportamenti inadeguati, scorretti ed illegali o che addirittura configurino fattispecie di reato penale violando apertamente la dignità delle persone e/o la proprietà delle cose sono soggetti a sanzioni disciplinari secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, sempre tenendo ferma la funzione educativa della sanzione e offrendo all'allievo la possibilità di convertirla in attività di natura sociale e culturale, in modo da venire incontro alle finalità proprie della comunità scolastica e al principio di riparazione del danno arrecato.

Art. 72 – Comportamenti degli studenti che configurano infrazioni e relative misure disciplinari

Sono così di seguito individuati i comportamenti degli studenti che configurano infrazioni regolamentari e le relative misure disciplinari:

- A) per infrazione o inosservanza di norme riguardanti i doveri scolastici 'ordinari' (ovvero, di norme relative alla frequenza scolastica ed all'adempimento dei quotidiani impegni di studio, alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica, a disposizioni logistico-organizzative, al corretto utilizzo degli spazi, strutture e macchinari della Scuola), per danni agli arredi o alle suppellettili scolastiche dovuti ad incuria o negligenza abituale, nonché per la violazione di norme generali di comportamento relative alla dignità dello status di studente (schiamazzi, bisticci, episodi di maleducazione ai danni di qualunque attore scolastico), per allontanamento degli studenti a conclusione del compito in classe, gli studenti sono soggetti a:
1. richiamo verbale da parte del docente o del Dirigente Scolastico;
 2. nota sul Registro di classe;
 3. avvertimento da parte del docente o del Dirigente Scolastico, tramite comunicazione formale (verbale oppure scritta) allo studente e/o alla famiglia;
 4. allontanamento dalla lezione.

Nel rispetto dei principi generali sopra enunciati, i provvedimenti di cui al comma [A] sono applicati a partire da casi di infrazioni di lieve entità fino a passare a episodi progressivamente più gravi o reiterati che turbano o ostacolano il normale andamento della vita scolastica. Le misure precedenti hanno tutte un carattere pre-sanzionatorio. L'allontanamento dalla lezione previsto dal punto [4] è comminato solo in casi di reali necessità ed a fronte di gravi turbative o intemperanze nei confronti degli insegnanti e/o di altri membri della classe. L'allontanamento è irrogato dal Dirigente scolastico, su richiesta dell'insegnante, previo accertamento dei fatti contestati.

- B) Per violazione della dignità o incolumità della persona, per comportamenti di rilevante gravità ovvero per atti singoli o reiterati che attentano gravemente alla vita scolastica impedendone il regolare funzionamento, per violazione della proprietà delle cose o della dignità delle Istituzioni fino ad assumere caratteristiche di reato penalmente perseguibile, si infliggono allo studente le seguenti sanzioni (cfr. DPR 235, art.4, commi 8 e 9):

1. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni;

2. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
3. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
4. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

È fatto assoluto divieto durante l'orario delle lezioni effettuare consegne di fiori e/o regali di altro genere agli/alle studenti/studentesse.

Art. 73 – Sanzioni

In ordine alle sanzioni [1], [2], [3] e [4] del precedente comma B):

- la sanzione di cui al punto [1] è adottata dal Consiglio di Classe ed è comminata in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri fondamentali dello studente delineati dall'art. 3 del DPR 249/1998 (offese ed ingiurie ad altro attore scolastico; infrazione delle norme di sicurezza con pericolo per la propria incolumità; danneggiamenti della proprietà scolastica dovuti a negligenza grave o dolo; piccoli furti ai danni di altro attore scolastico; ogni genere di riprese non autorizzate di momenti della vita scolastica per finalità di sbeffeggiamento di persone e/o Istituzioni; utilizzo doloso di strumenti elettronici per superare indebitamente verifiche scritte, possesso di armi ed oggetti contundenti, offensivi o pericolosi; possesso e/o consumo di sostanze tossiche o stupefacenti). Durante il periodo di allontanamento la scuola attiverà tutti gli strumenti che riterrà idonei per non perdere i contatti con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica e favorire la sua piena reintegrazione.
- la sanzione di cui al punto [2] è adottata dal Consiglio d'istituto, in presenza di due condizioni concomitanti:
 - presenza di comportamenti che configurino fattispecie di reato previste dalla normativa penale e che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, taglieggiamenti, reati di natura sessuale), oppure capaci di determinare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es.: incendio, allagamento, istigazione a delinquere o alla violenza fisica, distribuzione o spaccio di oggetti offensivi o pericolosi e/o di sostanze tossiche o stupefacenti);
 - fatti di estrema gravità o tali da produrre una situazione permanente di pericolo.

In tal caso la durata dell'allontanamento avviene in deroga al principio della temporaneità sancito dal DPR 249/1998 (cf art. 4, commi 5 e 7), ed è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo (cf lo stesso DPR, art. 4, comma 9).

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

- La sanzione di cui al punto [3] è adottata dal Consiglio d'Istituto, in presenza di due condizioni concomitanti:
 - situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale (attività di bande organizzate all'interno della scuola; incitazione alla violenza e all'odio su base razziale, ideologica o religiosa);
 - non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Nei casi di particolare gravità di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre la sanzione di cui al punto [4], la quale comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (cfr. DPR 249/1998, art. 4, comma 9 bis).

Art. 74 – Sussistenza di elementi concreti e precisi.

Le sanzioni disciplinari di cui al comma B) e ai punti [1], [2], [3] e [4] dei precedenti articoli 67 e 68 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (cfr. DPR 249/1998, art. 4, comma 9 ter). Nondimeno, i fatti rispetto ai quali avviene l'iniziativa disciplinare devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale (cfr. Regolamento attuativo del succitato Decreto datato 31 luglio 2008, sezione "Classificazione delle sanzioni").

Art. 75 – Elementi aggravanti

Nell'irrogazione della sanzione, l'Organo competente terrà in debito conto il concorso di circostanze attenuanti ed avrà riguardo per la precedente condotta e per la situazione personale dello studente. Costituiscono invece elementi aggravanti del comportamento la recidività, la premeditazione, l'attività di gruppo organizzato in banda, la natura delle vittime del comportamento (età, condizioni di salute, appartenenza etnica o religiosa, estrazione sociale).

Art. 76 – Garanzia del tempo minimo di frequenza

Nel caso di irrogazione della sanzione di allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni, occorrerà evitare che la durata delle sanzioni determini, per effetto automatico, il mancato raggiungimento del tempo minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico ovvero lo sfioramento del numero massimo di assenze, al punto da compromettere la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art. 77 – Denuncia del dirigente scolastico per i reati

Nel caso in cui il comportamento dello studente, oltre a costituire violazione regolamentare passibile di sanzione disciplinare, sia qualificabile come reato in base al vigente ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di relativa denuncia all'autorità giudiziaria (cf art. 361 c. p.).

Art. 78 – Attività di recupero in favore della comunità

Allo studente è sempre concessa la possibilità di convertire la sanzione inflitta in attività in favore della comunità scolastica (cfr. DPR 249/1998, art. 4, comma 5); questo avverrà previo assenso dell'Organo Collegiale competente alla irrogazione della sanzione, il quale valuterà l'effettiva utilità di commutarla in ordine alla sua finalità educativa, al rafforzamento del senso di responsabilità dell'alunno, al ripristino dei normali rapporti all'interno della comunità scolastica. Le attività di recupero si configurano non solo come sanzioni autonome ed alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che possono accompagnare le sanzioni di allontanamento (cfr. Regolamento attuativo del 31 luglio 2008, sezione "Principi generali").

Art. 79 – Articolazione delle attività di recupero

Le attività di recupero sono così individuate e determinate:

1. ripristino del decoro e della completa agibilità di locali danneggiati e/o di spazi deturpati;
2. piccole manutenzioni delle attrezzature e dei locali della Scuola;
3. riordino di atti ed archivi, catalogazione di libri e documenti;
4. attività di ricerca, produzione di elaborati, frequenza di corsi di formazione di tematiche di rilevanza civica, sociale, culturale.

Art. 80 – Impugnazione della sanzione

Le procedure di irrogazione della sanzione sono finalizzate a garantire da un lato il diritto di difesa degli studenti, e dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento disciplinare. L'eventuale impugnazione della sanzione secondo le procedure previste dai successivi articoli non comporta il

blocco della esecutività della sanzione disciplinare irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi (cfr. Regolamento attuativo del 31 luglio 2008, sezione “Impugnazioni”).

Art. 81 – Procedura di sanzione disciplinare

La procedura di sanzione disciplinare è avviata su iniziativa del Dirigente Scolastico, sua sponte e/o su richiesta di uno o più docenti. Il Dirigente informa al più presto l’Organo che reputa competente all’esame dei fatti contestati, che viene immediatamente convocato su apposito ed esclusivo o. d. g. L’Organo può predisporre una ulteriore fase di accertamento istruttorio della durata massima di dieci giorni, dando mandato di indagine ad uno o suoi membri, allo scopo di reperire ulteriori informazioni. Al termine dei dieci giorni e comunque entro quindici dalla prima seduta l’Organo si riunisce e delibera, non prima di aver ascoltato le ragioni dell’alunno/i sottoposti al procedimento, i quali hanno diritto di produrre prove e documenti a discolora (cfr. D.P.R. 249/1998, art. 4, comma 3).

Art. 82 – Ruolo e funzioni dell’Organo competente

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dall’Istituto sono sempre adottati dall’Organo Collegiale competente all’irrogazione della sanzione. Lo stesso Organo valuta anche l’opportunità di commutare e/o accompagnare la sanzione dell’allontanamento con quella delle attività di recupero, prevedendo in questo modo la continuità alla frequenza delle lezioni. Nei periodi di allontanamento lo stesso Organo collegiale provvederà ad instaurare un rapporto con lo studente e con i suoi genitori attraverso il docente Coordinatore di classe, tale da favorire il rientro e il pieno reintegro dell’alunno nell’Istituto. Prima del rientro, l’incaricato riferirà debitamente al Consiglio di Classe e al Dirigente Scolastico.

Art. 83 – Iscrizione dello studente presso un’altra scuola in casi particolari

Nei casi in cui la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nell’Istituto, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso di anno, presso altra scuola; la valutazione, in merito alla situazione obiettiva rappresentata, è devoluta al Consiglio di classe (cfr. DPR 249/1998, art. 4 comma 10). Il cambiamento di Scuola non pone fine all’avviato procedimento disciplinare, che segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 84 – Modalità di deliberazione e comunicazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dall’Organo competente a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Dirigente scolastico. Le decisioni sono immediatamente verbalizzate e rappresentate al più presto agli interessati ed alle loro famiglie, con comunicazione scritta contenente le motivazioni della sentenza. Più la sentenza è grave più sarà necessario incrementare chiarezza e precisione nella presentazione delle motivazioni.

Art. 85 – Ricorso contro le sanzioni disciplinari

Contro le sanzioni disciplinari comminate è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse ed entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, all’Organo di Garanzia interno dell’Istituto istituito ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DPR 249/1998, che si esprimerà nei dieci giorni successivi alla ricezione del ricorso. In caso di assenza di decisione da parte dell’Organo di Garanzia, la sentenza è da ritenersi confermata (cfr. Regolamento attuativo del 31 luglio 2008, sezione “Impugnazioni”).

Art. 86 – Organo di Garanzia interno

L’Organo di Garanzia interno viene formato all’inizio di ogni anno scolastico ed è composto dal Dirigente Scolastico, che ne è pure il presidente, da due docenti dell’Istituto (di cui almeno uno facente parte della Commissione del Regolamento) indicati dal Consiglio di Istituto, nonché da un alunno e da un genitore, eletti dalle rispettive componenti secondo modalità decise dal Consiglio di Istituto. Non è prevista l’indicazione di membri supplenti.

Art. 87 – Convocazione dell’Organo di Garanzia

L’Organo di Garanzia si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico e delibera a maggioranza dei membri presenti. Qualora facciano parte dell’Organo un docente o un genitore che abbiano partecipato a comminare la sanzione oggetto di reclamo, oppure un alunno o un genitore di alunno destinatario della sanzione, vige il dovere di astensione dalla riunione deliberativa. Tali soggetti avranno comunque il diritto di far pervenire all’Organo proprie valutazioni e considerazioni scritte.

Art. 88 – Reclamo al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale

Contro la illegittimità dei provvedimenti presi ovvero contro le violazioni al DPR 249/1998 eventualmente contenute nel presente Regolamento, è ammesso reclamo al Direttore dell’ufficio scolastico regionale da parte degli studenti dell’Istituto o da chiunque vi abbia interesse. Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide, in via definitiva, con le modalità previste dal DPR 249/1998 art. 5, comma 3.

Art. 89 – Infrazioni commesse durante le sessioni d’esame

Nel caso di infrazioni regolamentari commesse durante le sessioni d’esame, le sanzioni disciplinari sono inflitte, conformemente ai criteri sopra esposti, dalla Commissione d’Esame; le sanzioni sono applicabili anche ai candidati esterni (cfr. DPR 249/1998, art. 4, comma 11).

TITOLO IX CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art. 90 – Sorteggio delle sezioni delle classi prime

Gli alunni delle classi prime saranno assegnati alle rispettive sezioni mediante sorteggio pubblico, assicurando una equilibrata distribuzione per merito e per genere, nel rispetto dei criteri riportati nel PTOF.

Art. 91 – Assegnazione medesima sezione a fratelli/sorelle

Sarà possibile l’assegnazione alla medesima sezione frequentata nello stesso anno scolastico da sorelle e/o fratelli, da fuorisede in numero di due per Comune, purché ciò sia dichiarato al momento dell’iscrizione. Sarà consentito il sorteggio con abbinamento di due alunni.

Art. 92 – Eventuale cambio di sezione per gli alunni non promossi

Per gli alunni non promossi sarà possibile l’eventuale cambio di sezione, previa richiesta prima dell’inizio dell’A.S.; l’assegnazione dei non promossi a sezione diversa da quella frequentata avverrà nel rispetto di un’equilibrata distribuzione numerica degli alunni nelle classi.

Art. 93 – Passaggio di micro gruppi in seguito a contrazione di organico

Qualora, in seguito a contrazione di organico, si renda necessaria la fusione di classi, si avrà cura, nella distribuzione degli alunni in più classi, di consentire il passaggio di micro-gruppi della classe smembrata nelle nuove classi.

TITOLO X PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Art. 94 – Prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza; intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio che sono determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato inoltre, accanto al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, ad esempio con la diffusione di foto o immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sofferenza di quest'ultima. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. Il nostro Istituto intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità ed educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- dalla Direttiva MIUR n.1455/06: “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo”;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007: “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007: “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007: “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente poste a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dal DPR 24 giugno 1998, n. 249: “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235: “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
- DPR 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- dalle Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dall’aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, MIUR ottobre 2017;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

ART. 95 – Definizione di bullismo

Tutti gli alunni hanno diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità. Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito “vittima”, e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

ART. 96 – Definizione di cyberbullismo

Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione,

trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (Legge 71/2017). Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

ART. 97 – Misure adottate per attenuare l’entità del fenomeno

La politica scolastica di anti bullismo/anti cyberbullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guida l’azione e l’organizzazione all’interno del nostro Istituto. Al fine di attenuare l’entità del fenomeno vengono adottate le seguenti misure: giornata dedicata al dibattito sul problema del bullismo e cyberbullismo, incontri tra alunni, insegnanti, genitori ed esperti del territorio, elaborazione e divulgazione di questionari, visione di film attinenti alla tematica in oggetto.

ART. 98 – Ruolo e funzioni dei diversi attori della scuola nella lotta al bullismo e al cyberbullismo

L’I.I.S. Mazzini:

- è attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e cyberbullismo;
- promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità che coinvolga tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio.

Il Dirigente Scolastico:

- individua un docente referente di Istituto per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo (d’ora in avanti indicato come Docente Referente);
- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione, in materia di prevenzione al bullismo e cyber bullismo, rivolti al personale docente e ATA;
- favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo (costituzione del Team antibullismo, Prot. n° 0009560 del 03/11/2021);
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti di Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- predispose sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell’attività svolta dall’Istituto nell’ambito della prevenzione;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia ecc. per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi nonché per la giornata europea sulla sicurezza in internet, la “Safer Internet Day”
- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e, nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- intraprende azioni che favoriscano l’acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all’uso responsabile di internet;

- valorizza nell'attività didattica le modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati agli alunni della classe;
- osserva regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime
- condanna fermamente ogni atto di sopraffazione e intolleranza.

Il Docente Referente:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day" (SID);
- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati;
- promuove la dotazione del proprio Istituto di una ePolicy, con il supporto di "Generazioni Connesse";
- cura la tenuta di un apposito registro/Diario di Bordo per registrare i casi segnalati.

Il Collegio dei Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di Classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I docenti:

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli studenti;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli studenti, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

Gli studenti:

- devono imparare le regole basilari per rispettare gli altri, sia nella vita reale che quando sono connessi alla rete, prestando particolare attenzione alle comunicazioni effettuate tramite e-mail, sms, foto e video. Le condotte di cyberbullismo nei confronti dei compagni di scuola, anche se poste in essere in altro luogo rispetto all'edificio scolastico e in altro tempo rispetto all'orario scolastico (ad es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa), se

conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente, personale ATA) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il Patto Educativo di Corresponsabilità con la famiglia.

- devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo e di chi omertosamente mostra indifferenza o, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva;
- non possono, durante le lezioni o le attività didattiche in genere, usare telefoni cellulari/smartphone, tablet, riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- non possono, durante le attività didattiche, o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefoni cellulari, o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. Il materiale audio/video acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
- possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/cyberbullismo, docenti, ecc.) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

I Genitori:

- devono partecipare attivamente alle azioni di formazione e/o informazione, istituite dal nostro Istituto, sui comportamenti del bullismo e del cyberbullismo;
- devono prestare attenzione ai comportamenti dei propri figli;
- devono vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino/smartphone, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- devono conoscere le azioni messe in campo dal nostro Istituto e collaborare secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- devono conoscere il Regolamento di Disciplina dell'Istituto e le sanzioni in esso previste.

ART. 99 – Definizione degli atti di bullismo

Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di BULLISMO:

- calci, pugni, schiaffi, pestaggi;
- intimidazioni e minacce;
- offese, prese in giro, denigrazioni;
- furti, danneggiamento di beni;
- isolamento ed esclusione.
- Sono da considerarsi comportamenti persecutori, contro il singolo o il gruppo, qualificabili come atti di CYBERBULLISMO:
- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un blog pubblico;

- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona, con l'obiettivo di inviare da tale account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on-line;
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

ART. 100 – Le segnalazioni al dirigente scolastico

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Il Dirigente Scolastico, avuta conoscenza del caso di bullismo e/o cyberbullismo dal Docente Referente o da altra fonte, informa tempestivamente i genitori ovvero i tutori dei minori coinvolti.

A seconda della tipologia e gravità del caso, e al fine di gestire al meglio la questione, il Dirigente Scolastico coinvolge, in via esclusiva o cumulativa:

- il Consiglio di Classe;
- i Rappresentanti di classe degli studenti;
- i Servizi socio-assistenziali.

ART. 101 – Sanzioni disciplinari in caso di atti di bullismo e cyberbullismo

I comportamenti trasgressivi accertati, riconducibili alle condotte di bullismo e/o cyberbullismo, sono immediatamente sanzionati dalla Scuola sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento.

Si precisa che gli autori di comportamenti inquadabili come atti di bullismo e/o cyberbullismo sono puniti con sanzioni particolarmente incisive e per essi vengono altresì attivati percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, così come previsto dal DPR del 24/6/98 n. 249 "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", modificato ed integrato dal DPR del 21/11/2007 n. 235.

Le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili, per eventuali danni causati ingiustamente a cose o persone.

ART. 102 – Denuncia in caso di reato

Qualora il fatto segnalato configuri ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, viene sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale se trattasi di reato compiuto attraverso internet; ciò in quanto il personale scolastico/amministrativo è personale incaricato di pubblico servizio, ed è quindi tenuto a denunciare la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio (art. 331 cod.proc.pen.).

ART. 103 – Avvio procedura di ammonimento

Fuori dai casi di reato perseguibili d'ufficio, nei casi di reato menzionati nell'art.7 della Legge n. 71/2017 fino a quando la querela non è proposta, la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa i genitori o il tutore della vittima minorenni che è possibile segnalare il caso al Questore, ai fini dell'**avvio della procedura di ammonimento**, prevista dalla L. 71/2017.

ART. 104 – Registro tenuto dal Docente referente nella lotta al bullismo e al cyberbullismo

Tutti i casi segnalati e trattati vengono annotati (senza riferimento alcuno alle persone coinvolte) su un apposito registro/Diario di Bordo, tenuto dall'Istituto a cura del Docente Referente.

PROCEDURA NEI CASI CHE SI VERIFICANO

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1. SEGNALAZIONE	Genitori Docenti Studenti Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Scolastico Referente bullismo Consiglio di classe Docenti Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Scolastico Referente bullismo Coordinatori di classe Consiglio di classe Docenti Studenti Genitori Psicologi	<ul style="list-style-type: none"> - Incontri con gli alunni coinvolti - Interventi/discussione in classe - Informare e coinvolgere i genitori - Responsabilizzare gli alunni coinvolti - Ristabilire regole di comportamento in classe - Counselling
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Scolastico Consiglio di classe Referente bullismo Docenti Studenti Genitori	<ul style="list-style-type: none"> - Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo - Lettera di scuse da parte del bullo - Scuse in un incontro con la vittima - Compito sul bullismo/cyberbullismo - Compiti/lavori di assistenza e riordino a scuola, altro previsto dal regolamento nella sezione sanzioni - Trasferimento ad un'altra classe - Sospensione dalle attività didattiche
5. VALUTAZIONE	Dirigente Scolastico Consiglio di classe Docenti	<p>Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi